

# Le novità della dichiarazione 730/2015 - parte 2

Numero : **23/2015**  
Gruppo : **DICHIARAZIONE**  
Oggetto : **DICHIARAZIONE 730/2015**  
Norme e prassi : MODELLO 730/2015 E RELATIVE ISTRUZIONI, APPROVATI CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15.01.2015; ARTT. 1-9, D. LGS. N. 175 DEL 21.11.2014, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 277 DEL 28.11.2014 E IN VIGORE DAL 13.12.2014

## Sintesi

In questa circolare si **conclude l'analisi delle novità presenti nel modello 730/2015**, iniziata nella nostra precedente circolare. In particolare, in questa sede si affronteranno le **novità inerenti:**

- ◆ **gli oneri detraibili e deducibili;**
- ◆ il nuovo credito d'imposta denominato "**Artbonus**";
- ◆ la **scheda unica per la scelta dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille.**

## Gli argomenti

1. CONTRIBUTO SSN SU RC AUTO NON PIÙ DEDUCIBILE
2. DEDUZIONE SPESE DI ACQUISTO DI UN IMMOBILE DA LOCARE
3. DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI SOCIALI
4. DETRAZIONE CANONI DI AFFITTO TERRENI AGRICOLI DA PARTE DI GIOVANI
5. DETRAZIONE PREMI ASSICURATIVI
6. DETRAZIONE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS
7. DETRAZIONE EROGAZIONI LIBERALI AI PARTITI POLITICI
8. DETRAZIONE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
9. DETRAZIONE SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI
10. DETRAZIONE SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO
11. DETRAZIONE BASE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI
12. ARTBONUS
13. SCHEDA UNICA PER LA SCELTA DELL'8, DEL 5 E DEL 2 PER MILLE DELL'IRPEF
14. UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI CHE EMERGONO DALLA DICHIARAZIONE

**Contributo SSN  
su RC auto  
non più deducibile**

Nel modello 730/2015 **non è più possibile dedurre il contributo sanitario obbligatorio (SSN)** versato con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli (**RC auto**). A stabilirne l'indeducibilità dal periodo d'imposta 2014 è stato il **D.L. n. 102/2013**, convertito nella Legge n. 124/2013.

**Modello 730/2014:**

<b>E21</b>	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	Contributo SSN - RC veicoli	Altri contributi
		1	2
		,00	,00

**Modello 730/2015:**

<b>E21</b>	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	,00
------------	---	-----

**Deduzione spese  
di acquisto di un  
immobile da  
locare**

Per effetto dell'art. del **Decreto "sblocca Italia"** (art. 21 del D.L. n. 133/2014, convertito nella Legge n. 164/2014), è riconosciuta **una deduzione** delle spese sostenute per l'acquisto di **unità immobiliari**, effettuato **dall'1.1.2014 al 31.12.2017, da parte di persone fisiche** non esercenti attività commerciali (**privati**) **destinate alla locazione**. L'agevolazione consiste in una **deduzione Irpef dal reddito complessivo**, pari al **20% del prezzo di acquisto** risultante dall'atto di compravendita, **nel limite massimo di spesa di 300.000 euro** (per una **deduzione massima, quindi, di 60.000 euro**).

L'agevolazione è **usufruibile anche con riferimento agli interessi passivi dipendenti da mutuo** per l'acquisto dell'unità immobiliare in esame.

La deduzione va ripartita in **8 quote annuali di pari importo (quindi, al massimo 7.500 euro all'anno)**, ed è riconosciuta a decorrere dall'anno in cui è stipulato il contratto di locazione. La deduzione **non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali** previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

**Le unità immobiliari** devono risultare **"invendute" al 12.11.2014**. Tale disposizione opera naturalmente **per gli acquisti posti in essere dal 12.11.2014**.

<b>ACQUISTO O COSTRUZIONE, NEL PERIODO 2014 - 2017, DI ABITAZIONE DA LOCARE da parte di persone fisiche non esercenti attività commerciale</b>	
<b>DEDUZIONE IRPEF DEL 20% DEL PREZZO DI ACQUISTO NEL LIMITE MAX DI SPESA DI € 300.000</b>	<b>DEDUZIONE MAX = € 60.000, DA RIPARTIRE IN 8 QUOTE ANNUALI DI PARI IMPORTO (8 RATE ANNUE DA € 7.500)</b>

**L'agevolazione spetta con riferimento alle spese:**

- ◆ **di acquisto** di unità immobiliari di nuova costruzione o oggetto di restauro/risanamento conservativo/ristrutturazione ex art. 3, comma 1, lett. c) e d), DPR n. 380/2001;
- ◆ **per prestazioni di servizi, dipendenti da un contratto d'appalto** per la costruzione di unità immobiliari su aree edificabili possedute prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

**L'agevolazione spetta a condizione che l'unità immobiliare:**

- ◆ **sia destinata, entro 6 mesi** dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, **alla locazione per almeno 8 anni consecutivi** (non possono, quindi, essere sottoscritti: i contratti a canone concordato, in cui la durata è di 3 anni rinnovabili per altri 2 anni; i contratti per studenti universitari, aventi durata minima di 6 mesi e massimo di 36 mesi rinnovabili; i contratti transitori, che vanno da un mese ad un massimo di 18 mesi; i contratti turistici, che hanno durata non superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno. Possono, invece, essere stipulati i **contratti a canone libero, la cui durata è di 4 anni, rinnovabili per altri 4**).

Il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo di 8 anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della risoluzione del precedente contratto;

- ◆ **l'unità immobiliare sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1** (abitazioni di tipo signorile), **A/8** (abitazioni in ville) e **A/9** (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- ◆ **l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E**, ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici de 2 aprile 1968, n. 1444 (parti del territorio destinate ad usi agricoli);
- ◆ **l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B**, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26.06.2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
- ◆ **il canone di locazione non sia superiore a quello definito:**
  - ✓ **dalla convenzione-tipo** ex art. 18, DPR n. 380/2001, stipulata al fine del rilascio della licenza a costruire relativamente agli interventi di edilizia abitativa convenzionata;
  - ✓ **o al minore importo tra:**
    - il canone definito dall'art. 2 comma 3 della L. 431/1998, ossia il c.d. **contratto a "canone concordato"**,
    - e il canone definito dall'art. 3 comma 114 della L. 350/2003, ossia il c.d. **contratto a "canone speciale"** previsto per le unità abitative site nei

Comuni ad alta tensione abitativa, per i quali lo stesso non deve superare il 5% del valore convenzionale dell'alloggio locato.

- ◆ **non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.**

L'**agevolazione resta** in caso di **cessione in usufrutto dell'immobile agevolato** "anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione" a soggetti giuridici:

- ◆ **pubblici o privati;**
- ◆ **operanti da almeno 10 anni nel settore degli alloggi sociali;**

purché:

- ◆ sia mantenuto il vincolo alla locazione;
- ◆ il corrispettivo dell'usufrutto, calcolato su base annua, non ecceda le soglie massime dei canoni determinati in base ai criteri in precedenza illustrati.

Per fruire nel modello 730/2015 della prima rata di deduzione è stato inserito il **nuovo rigo E32 "Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione"**:

		Data stipula locazione	Spesa acquisto/costruzione	Interessi mutuo
		1	2	3
<b>E32</b>	SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE		00	00

**Detrazione canoni di locazione alloggi sociali**

L'**art. 7 del decreto sul Piano casa** (D.L. n. 47/2014, convertito nella Legge n. 80/2014), ha introdotto, per il **triennio 2014 - 2016**, per i soggetti **titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad propria abitazione principale**, una **detrazione Irpef** complessivamente pari a:

- ◆ **€ 900**, se il **reddito complessivo non supera € 15.493,71**;
- ◆ **€ 450**, se il reddito complessivo **supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41**.

Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

La detrazione è valorizzata nel **rigo E71** del modello 730/2015 indicando come **codice "4"**:

SEZIONE V - DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE							
	TIPOLOGIA	GIORNI	PERCENTUALE		GIORNI	PERCENTUALE	
	1	2	3		1	2	
<b>E71</b>	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	<b>4</b>			<b>E72</b>	LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO	

**Detrazione canoni di affitto terreni agricoli da parte di giovani**

Per effetto di quanto previsto dall'art. 5 del **Decreto Competitività** (D.L. n. 91/2014, convertito nella Legge n. 116/2014), **dal 2014** ai **coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola **di età**

**inferiore ai 35 anni**, spetta una **detrazione Irpef pari al 19%** delle spese sostenute per i **canoni di affitto dei terreni agricoli** (diversi da quelli di proprietà dei genitori), entro il **limite di 80 euro per ciascun ettaro** preso in affitto e fino a un **massimo di 1.200 euro annui**.

A tal fine, nel modello 730/2015 è stato introdotto il nuovo **rigo E82**, dove come importo massimo del canone annuo andrà, quindi, indicato € 6.318,00.

<b>E82</b>	DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI	<b>(importo max) 6.318 ,00</b>
------------	---	--------------------------------

Il **contratto di affitto** deve essere redatto **in forma scritta**.

**Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda**, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un **credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta**.

**Detrazione premi assicurativi**

L'art. 12 del Decreto IMU (D.L. n. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013) ha stabilito la **riduzione della detraibilità dei premi delle assicurazioni vita/infurtuni**. In particolare, dal 2014 il limite di spesa detraibile si abbassa ulteriormente a:

- ◆ **€ 530** per i premi aventi per oggetto il **rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (righi da E8 a E12, codice 36)**;
- ◆ **€ 1.291** solo per i **premi per assicurazioni** aventi ad oggetto il "**rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**", al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (**righi da E8 a E12, codice 37**).

Su tale limite va poi applicata la detrazione del 19%, ottenendo così un **importo massimo detraibile pari rispettivamente a: € 100,70 e € 245,32**.

<b>E8</b>	ALTRE SPESE	<small>vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni</small>	<b>36</b>	<b>(importo max) 530,00</b>
<b>E9</b>	ALTRE SPESE		<b>37</b>	<b>(importo max) 1.291,00</b>
<b>E10</b>	ALTRE SPESE		CODICE SPESA	,00
<b>E11</b>	ALTRE SPESE		CODICE SPESA	,00
<b>E12</b>	ALTRE SPESE		CODICE SPESA	,00

19% = € 100,70

19% = € 245,32

**Detrazione erogazioni liberali alle ONLUS**

A partire **dall'anno 2014** (effetto nel modello 730/2015) la percentuale di **detrazione** delle **erogazioni liberali di importo non superiore a € 2.065 annui** **effettuate in favore delle Onlus** è aumentata ulteriormente dal 24% al **26%** (art. 15 della Legge n. 96/2012).

L'importo erogato va indicato nei **rigli da E8 a E12, con il codice 41.**

26% = € 536,90

<b>E8</b>	ALTRE SPESE	vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	<b>41</b>	<b>(importo max) 2.065,00</b>
<b>E9</b>	ALTRE SPESE			,00
<b>E10</b>	ALTRE SPESE			,00
<b>E11</b>	ALTRE SPESE			,00
<b>E12</b>	ALTRE SPESE			,00

Si precisa che, per le liberalità alle ONLUS è prevista, **in alternativa alla detrazione**, la possibilità di **dedurre** le stesse dal reddito complessivo (sezione II relativa agli oneri deducibili). Quindi, il contribuente deve **scegliere** se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni.

**Detrazione erogazioni liberali ai partiti politici**

A partire **dall'anno 2014** (effetto nel modello 730/2015) la percentuale di **detrazione** delle **erogazioni liberali effettuate in favore dei partiti politici** è aumentata ulteriormente dal 24% al **26%** (art. 7 della Legge n. 96/2012).

L'importo erogato va indicato nei **rigli da E8 a E12, con il codice 42.**

La detrazione spetta **per importi erogati compresi tra € 30 euro e € 30.000 annui** (art. 11, D.L. n. 149/2013). **La detrazione può andare, quindi, da € 7,8 a € 7.800 annui** e non si applica agli importi delle erogazioni liberali eccedenti € 30.000.

26% = € 7.800

<b>E8</b>	ALTRE SPESE	vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	<b>42</b>	<b>(importo max) 30.000,00</b>
<b>E9</b>	ALTRE SPESE			,00
<b>E10</b>	ALTRE SPESE			,00
<b>E11</b>	ALTRE SPESE			,00
<b>E12</b>	ALTRE SPESE			,00

**Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio**

Anche per l'anno d'imposta **2014** (effetto nel modello 730/2015) la percentuale di **detrazione** spettante per le **spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia e di recupero del patrimonio edilizio** è pari al **50% con limite di spesa pari a € 96.000**, come da proroga stabilita con la Legge di Stabilità 2014 (**la misura resterà al 50% anche per il 2015** per effetto di quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2015 - Legge n. 190/2014, mentre dal 2016 ritornerà al 36% con limite di spesa di € 48.000).

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella **Risoluzione 30.12.2014, n. 118/E, anche le spese notarili, se strettamente connesse all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, possono essere incluse** nelle spese per le quali spetta la detrazione in esame.

Si precisa che la detrazione spetta nella misura del **65%** nel caso di interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche su edifici siti in zone sismiche ad alta pericolosità**.

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%)											
	2006/2012/ 2013/2014 antisismico			Interventi particolari	SITUAZIONI PARTICOLARI			NUMERO RATA		IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	ANNO		CODICE FISCALE		Codice	Anno	Rideterminazione rate	5	10		
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										,00	
E42										,00	
E43										,00	
E44										,00	

**Detrazione spese arredo immobili ristrutturati**

La **detrazione** delle **spese** sostenute per l'**arredo di immobili ristrutturati**, prevista dall'art. 16 del D.L. n. 63/2013, spetta anche per l'anno d'imposta **2014** (effetto nel modello 730/2015), come da proroga stabilita dalla Legge di Stabilità 2014, nella misura del **50%** e per un **importo massimo di spesa sostenuta pari a € 10.000** (quindi, detrazione massima pari a € 5.000), da ripartire in **10 quote annuali**, come per la detrazione per le spese di ristrutturazione (**la misura resterà al 50% anche per il 2015** per effetto di quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2015 - Legge n. 190/2014).

La detrazione spetta, in particolare, per l'acquisto di **mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni**, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**.

Quest'anno viene precisato che le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici **sono computate**, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, **indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione**.

SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%)				
	NUMERO RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE	NUMERO RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE
	1	2	3	4
E57 SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI				
			,00	,00

### Detrazione spese per interventi di risparmio energetico

Anche per l'anno d'imposta **2014** (effetto nel modello 730/2015) la percentuale di **detrazione** spettante per le **spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici** è pari al **65%**, come da proroga stabilita con la Legge di Stabilità 2014 (**la misura resterà al 65% anche per il 2015** per effetto di quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2015 - Legge n. 190/2014).

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%)								
	TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Rideterminazione rate	RATEAZIONE	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA
	1	2	3	4	5	6	7	8
E61								,00
E62								,00
E63								,00

Con riguardo a tali spese, è da segnalare che l'**art. 12 del Decreto legislativo semplificazioni fiscali** (D.Lgs. n. 175/2014) ha **soppresso l'obbligo di inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d'imposta (c.d. modello IRE)**, obbligo prima previsto dal D.L. n. 185/2008.

Come precisato dalle Entrate nella **Circolare n. 31/E/2014**, la **soppressione** dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate, con riferimento alle persone fisiche, **riguarda le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015**.

Pertanto, i contribuenti che hanno sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica nel 2014 (indicate nel modello 730/2015) che però proseguiranno anche nel 2015, **non dovranno più inviare il modello IRE entro il 31.03.2015**.

Inoltre, la circolare n. 31/E/2014 precisa che, in applicazione del c.d. "principio del favor rei" espresso dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 devono **ritenersi non applicabili le sanzioni** indicate nella citata Circolare n. 21/E/2010 **anche in relazione a fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima dell'entrata in vigore del decreto (13.12.2014)** per le quali, alla medesima data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo.



**Detrazione base per redditi di lavoro dipendente ed assimilati**

L'art. 1, comma 127, della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) ha **modificato dal 2014 le detrazioni base per i redditi di lavoro dipendente** (indicate all'art. 13 del Tuir) **a vantaggio dei contribuenti**. In queste tabelle si riepilogano le misure delle detrazioni **ante e post legge di stabilità 2014**:

DETRAZIONI PREVISTE DALL'ART. 13, COMMA 1, TUIR ANTE LEGGE DI STABILITA' 2014 (FINO AL 31.12.2013)	
REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE BASE SPETTANTE ANTE LEGGE DI STABILITA' 2014
Reddito ≤ € 8.000	<p style="text-align: center;"><b>€ 1.840</b></p> <p>la detrazione effettiva non può essere comunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ &lt; € 690, se tempo indeterminato;</li> <li>◆ &lt; € 1.380, se tempo determinato;</li> </ul>
€ 8.000 < Reddito ≤ € 15.000	$1.338 + \frac{502 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.000}$
€ 15.000 < Reddito ≤ € 55.000	$1.338 + \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
Oltre € 55.000	0

DETRAZIONI PREVISTE DALL'ART. 13, COMMA 1, TUIR POST LEGGE DI STABILITA' 2014 (DAL 01.01.2014)	
REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE BASE SPETTANTE POST LEGGE DI STABILITA' 2014
Reddito ≤ € 8.000	<p style="text-align: center;"><b>€ 1.880</b></p> <p>la detrazione effettiva non può essere comunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ &lt; € 690, se tempo indeterminato;</li> <li>◆ &lt; € 1.380, se tempo determinato;</li> </ul>
€ 8.000 < Reddito ≤ € 28.000	$978 + \frac{902 \times (28.000 - \text{reddito complessivo})}{20.000}$
€ 28.000 < Reddito ≤ € 55.000	$978 + \frac{(55.000 - \text{reddito complessivo})}{27.000}$
Oltre € 55.000	0

Sono stati, inoltre, **eliminati gli incrementi della detrazione di lavoro**

**dipendente**, che erano previsti al comma 2 dell'art. 13 del Tuir, **per i redditi superiori a € 23.000 e fino a € 28.000**, riepilogati nella tabella seguente:

ULTERIORE DETRAZIONE PER I REDDITI > € 23.000 E < € 28.000	
€ 23.000 < Reddito ≤ € 24.000	€ 10
€ 24.000 < Reddito ≤ € 25.000	€ 20
€ 25.000 < Reddito ≤ € 26.000	€ 30
€ 26.000 < Reddito ≤ € 27.700	€ 40
€ 27.700 < Reddito ≤ € 28.000	€ 25

### Artbonus

L'**Artbonus**, introdotto dall'art. 1 del **Decreto cultura e turismo** (D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014) per il **triennio 2014 - 2016**, fa il suo debutto nel modello 730/2015, dove va indicato nel **rigo G9**.

SEZIONE VII - CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONI CULTURA			
G9	Spesa totale		,00

Si ricorda che si tratta di un **credito d'imposta** nella misura del **65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura**, in particolare per:

- ◆ interventi di **manutenzione, protezione e restauro** di beni culturali pubblici;
- ◆ **sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura** di appartenenza pubblica e realizzazione di nuove strutture;
- ◆ **restauro e potenziamento di strutture esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche** o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

**anche se** direttamente **a favore dei concessionari o affidatari dei beni** oggetto di manutenzione, protezione o restauro.

Il credito d'imposta va ripartito in **3 quote annuali di pari importo**.

I **soggetti interessati** dal credito d'imposta sono:

- ◆ le **persone fisiche** e gli **enti non commerciali** nei limiti del **15% del reddito imponibile**;
- ◆ i **soggetti titolari di reddito d'impresa** nei limiti del **5% dei ricavi annui**. Tali soggetti, possono utilizzare il bonus **in compensazione** e **non rileva ai fini IRES e IRAP**.

Si precisa che, per le liberalità a sostegno della cultura contraddistinte dai codici 26, 27 e 28 da indicare nei righe da E8 a E12 della sezione I del quadro E, la detrazione dall'imposta lorda spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nell'Artbonus.

**Scheda unica per la scelta dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef**

A seguito dell'**abolizione del finanziamento diretto ai partiti politici** previsto dal D.L. n. 149/2013, **i partiti si finanziano ora col contributo volontario** dei loro sostenitori. In particolare, l'articolo 12 del citato decreto ha previsto che **ciascun contribuente possa destinare il 2% della propria Irpef a favore di un partito politico.**

**Per il 2014** (730/2014 - redditi 2013), primo anno di applicazione della novità, era stata predisposta con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 3 aprile 2014 **un'apposita scheda**, da presentare **secondo le ordinarie scadenze** previste per le **dichiarazioni fiscali**, e comunque **non oltre** il termine per la presentazione telematica del Modello Unico Persone Fisiche 2014", ossia il **30.09.2014.**

**Dal 2015**, invece, ciascun contribuente può utilizzare una **scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef.**

Le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef **non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse.** Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Per esprimere le scelte, il contribuente deve **compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1)**, da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.

**Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione possono scegliere** di destinare l'otto, il cinque e il due per mille dell'Irpef utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di Certificazione Unica 2015 o al modello UNICO Persone fisiche 2015 e seguendo le relative istruzioni.

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell'Irpef, il contribuente deve **apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell'apposita casella il codice del partito prescelto.** La scelta deve essere fatta esclusivamente **per uno solo dei partiti politici beneficiari.**

**MODELLO 730-1** redditi 2014

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF** (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO	
CODICE <input type="text"/>	FIRMA .....

**AVVERTENZE**

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

Se la **dichiarazione** è presentata **in forma congiunta** le schede con le scelte sono inserite dai coniugi in **due distinte buste**. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.

**Utilizzo in compensazione dei crediti che emergono dalla dichiarazione**

Si segnala da ultimo che, nel caso in cui dalla dichiarazione emergano crediti che il contribuente intende utilizzare in compensazione per pagare altre imposte, deve tenere conto delle nuove regole sui versamento in vigore **dal 1° ottobre 2014**.

A decorrere da tale data, infatti, **per utilizzare in compensazione i crediti** che emergono dalla dichiarazione, il contribuente non può più presentare il modello di pagamento F24 alla banca o all'ufficio postale, ma deve utilizzare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, **esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nei casi in cui il saldo finale è uguale a zero**.

Sempre **dal 1° ottobre 2014**, i modelli F24:

- ◆ contenenti **crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero;**
- ◆ **con saldo superiore a 1.000 Euro, a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione;**

potranno essere presentati **esclusivamente con modalità telematica:**

- ◆ mediante i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;**
- ◆ mediante i **servizi di internet banking** delle banche, Poste italiane, Agenti della riscossione.

## Argomenti trattati in precedenza

NELLA NOSTRA CDG N. 22-2015:

1. 730 PRECOMPILATO
2. LA RACCOLTA DEI DATI PER LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
3. L'UNIFICAZIONE DEI TERMINI AL 7 LUGLIO
4. LE NOVITÀ DELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2015
5. INDIVIDUAZIONE DOMICILIO FISCALE CONTRIBUENTE
6. FAMILIARI A CARICO
7. SOPPRESSIONE OBBLIGO DI INDICARE IMU DOVUTA NEL QUADRO B
8. CEDOLARE SECCA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE "CONCORDATO"
9. IL BONUS IRPEF 80 EURO



Ti ricordiamo che [puoi accedere all'Area Riservata](#) del Sito dove è disponibile on line **l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.**